

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1033**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GENTILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2002**

---

Modifica del comma 7 dell’articolo 80 del decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che prescrive, nel testo attualmente in vigore, che in caso d'incidente stradale che produca gravi danni ai veicoli coinvolti, la polizia stradale intervenuta per i rilievi ne dia avviso al competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C. perché venga adottato il provvedimento di revisione singola. Richiede, in altri termini, la semplice segnalazione del veicolo all'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri (si fa peraltro presente che, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la denominazione «ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.» è sostituita dalla seguente: «ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri»).

È di tutta evidenza che la procedura in atto debba essere modificata e snellita per un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, il ritiro della carta di circolazione o

del certificato di idoneità tecnica appare l'unico strumento idoneo al perseguimento di uno scopo d'interesse generale, quale quello di garantire la sicurezza stradale, che viene gravemente compromessa dalla circolazione di veicoli incidentati.

In secondo luogo, la modifica qui proposta appare funzionale al conseguimento di un ulteriore obiettivo di interesse generale: quello di evitare i trasferimenti di proprietà dei veicoli incidentati. Oggi è infatti possibile, in un mercato aperto ai paesi dell'Unione europea, la reimmatricolazione di veicoli incidentati da un paese all'altro, per speculare in tanti modi. Tra l'altro, è sufficiente, per la reimmatricolazione di un veicolo, il solo trasferimento della documentazione, in regola con la revisione, e delle targhe, per poi lucrare denunciando falsamente il furto del veicolo, mai trasferito, con gravi danni per le assicurazioni e, in via riflessa, per tutti i conducenti a causa dell'aggravio delle polizze.

Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o i rimorchi o i ciclomotori abbiano subito danni in conseguenza dei quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, provvedono al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI».

